

Codice A1816A

D.D. 19 dicembre 2017, n. 4300

L.r. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i. - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 2 comma 2 lett. b) e art. 6 s.m.i - Procedimento "Progetto di taglio, lotto comunale Gropparegni". Istanza di Autorizzazione in deroga n. 2017/38575 in comune di Bagnasco (CN) - Proponente Comune di Bagnasco (CN).

VISTA la proposta di autorizzazione n. 2017/38575, nostro prot. 57647 in data 30/11/2017 ed il progetto allegato, richiesti per il "Progetto di taglio, lotto comunale Gropparegni" in località Gropparegni in Comune di Bagnasco;

PRESO ATTO che il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019" inserisce il comune di Bagnasco (CN) tra quelli a priorità moderatamente alta ed al paragrafo 5.1.1 indica le "Prescrizioni per il rilascio e l'abbruciamento degli scarti derivanti da attività selvicolturali (L. r. 4/2009 e Reg. 8/R 2011 e s.m.i. – D.D. 392/2014)";

CONSIDERATO che la gestione delle superfici boscate del comune di Bagnasco è regolamentata da un Piano Forestale Aziendale approvato con D.G.R. n. 29-4519 in data 04/09/2012 avente validità per il periodo 2008-2017;

CONSIDERATO che, per le aree boscate oggetto dell'attuale intervento, il Piano Forestale Aziendale prevede su una porzione una ceduazione (particella assestamentale n. BA11) e su una seconda nessun intervento (area non oggetto di gestione attiva);

CONSIDERATO che, sulla base delle indagini prodotte dal professionista, la superficie boscata attualmente è da considerarsi in parte faggeta ad alto fusto ed in parte bosco misto con alto fusto di faggio e ceduo di carpino;

PRESO ATTO che il progetto prevede a carico della faggeta ad alto fusto un taglio a scelta colturale a gruppi rispettando le indicazioni dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e per la parte di bosco misto (alto fusto di faggio e ceduo di carpino) la ceduazione del carpino ed il taglio a scelta colturale sulla componente a fustaia di faggio rispettando le modalità dell'art. 27 sempre del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. L'obiettivo che si prefigge l'intervento è quello di creare i presupposti per rinnovare il popolamento;

CONSIDERATO che gli interventi proposti risultano difformi da quanto indicato nel Piano Forestale Aziendale approvato con D.G.R. n. 29-4519 in data 04/09/2012 avente validità per il periodo 2008 – 2017 anche perché la compartimentazione "Faggeta ceduabile" non identifica il soprassuolo;

CONSIDERATO che per la faggeta d'alto fusto non è più possibile procedere alla ceduazione ai sensi della normativa vigente e che per la restante area non a gestione attiva si sta verificando uno stallo nello sviluppo della rinnovazione. Lo stallo della rinnovazione è un po' la caratteristica di tutto il popolamento;

CONSIDERATO che il progetto, se realizzato come tale, risulta difforme dal Piano Forestale Aziendale approvato con D.G.R. n. 29-4519 in data 04/09/2012 avente validità per il periodo 2008 – 2017, ma sulla base del progetto presentato dal tecnico, soddisfa le esigenze tecniche richieste dal

Reg. for. D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;

PRESO ATTO che l'esbosco verrà effettuato tramite vie di esbosco esistenti e nuove aperture come indicato nella cartografia;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria, redatto esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.r. n. 4/2009 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 2 comma 2 lett. b) e s.m.i dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo Dott. For. Alessandro Turco in data 12/12/2017, nel quale si propone parere favorevole all'autorizzazione in deroga per gli interventi selvicolturali rispettando le prescrizioni di seguito riportate;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 227/2001;

VISTO l'art. 14 lett. c) della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i.;

VISTO il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 2 comma 2 lett. b) e art. 6 s.m.i.;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare in deroga, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.r. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 2 comma 2 lett. b) e art. 6 s.m.i., l'istanza di autorizzazione n. 2017/38575 per il "Progetto di taglio, lotto comunale Gropparegni" località Gropparegni nel comune di Bagnasco (CN) che interesserà così come indicato nel progetto il mappale n. 7 del foglio n. 29 per una superficie di ha 15,70 proponente Comune di Bagnasco (CN), rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetrie allegate al progetto ed essere conforme allo stesso;
2. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Autorizzazione e nel D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
3. eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali, che si intendono qui richiamati come prescrizioni obbligatorie e vincolanti dovranno essere preventivamente autorizzati;
4. il taglio dovrà avere inizio dall'area di saggio/campione in modo tale da essere d'indicazione per la tipologia d'intervento selvicolturale;
5. le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;

6. il quantitativo della massa legnosa interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
7. il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non venga raggiunto si dovrà provvedere ad intervenire su un minor quantitativo di legname;
8. per quanto possibile occorrerà rilasciare un numero maggiore di piante morte per ottemperare a quanto previsto dall'art. 42 bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e darne riscontro nella dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori;
9. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
10. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
11. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
12. le strade forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n. 48, n. 49 e n. 51 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
13. le piste forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n. 48, n. 50 e n. 51 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
14. ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. l'intervento dovrà concludersi entro quattro anni come indicato nella cartografia del "Piano pluriennale degli interventi" dalla data del rilascio dell'Autorizzazione;
15. dovranno essere osservate le indicazioni contenute nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019" al paragrafo 5.1.1 che fissa le "Prescrizioni per il rilascio e l'abbruciamento degli scarti derivanti da attività selvicolturali (L. r. 4/2009 e Reg. 8/R 2011 e s.m.i. – D.D. 392/2014)" e per quanto non indicato ciò che è contenuto nel testo del documento;
16. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
17. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
18. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis la "Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori", redatta da un tecnico forestale abilitato.

La presente Autorizzazione non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Si specifica che la presente Autorizzazione è resa sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.r. n. 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 2 comma 2 lett. b) e art. 6 s.m.i. ed è relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI